



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Lettera aperta al Consiglio e alla Giunta della Regione Piemonte
**IL FINTO SCIoglimento DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE
ADOZIONI INTERNAZIONALI E LO SPRECO DI DENARO
PUBBLICO**

Ci avevamo sperato, ma non è successo!

Con la legge 29 giugno 2018, n. 7 “*Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020*”. La Regione Piemonte “*allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico*”, ha disposto all’art. 12 il trasferimento delle funzioni esercitate dall’Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI) alla Direzione della Regione competente in materia di adozioni internazionali, dando le relative indicazioni per il trasferimento del personale e dei relativi- INGENTI- finanziamenti. UN VERO SPRECO DI DENARO PUBBLICO da destinare ad una Direzione che attualmente NON esiste e che verrebbe creata apposta!!

E’ bene ricordare che IL NUMERO DELLE ADOZIONI REALIZZATE DA ARAI, NEGLI ANNI SCORSI È RIDOTTISSIMO : **le procedure in corso nel corso del 2017 sono state solo 26 ; erano state 16 nel 2016, 12 nel 2015 e 6 nel 2014!!!!**

Attualmente in Italia sono ben 61 gli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI) ad operare nei Paesi di provenienza dei minori che vengono adottati e che operano SENZA contributi pubblici. Perché la Regione Piemonte deve acquisire le competenze dell’ARAI invece di scioglierla, quando ci sono operanti sul territorio tutti questi Enti?

Il numero delle adozioni internazionali è calato del 45% in dieci anni : dai 4.130 del 2010 ai 2.214 bambini adottati (riduzione percentuale che è comunque inferiore a quella media del 70% registrata a livello mondiale...)per motivi relativi ai Paesi di origine; va comunque tenuta presente “*la maggiore complessità dei casi di bambini segnalati dall’estero, cosa che rende più difficile il loro abbinamento. In Italia, nel 2015, il 25,2% dei bambini adottati dall’estero era già stato precedentemente segnalato, all’abbinamento, come portatore di bisogni speciali e/o particolari*” (dal Rapporto CRC pubblicato nel novembre 2017).

L’Anfaa aveva segnalato con lettera del giugno 2018 che anche se l’attività dell’ARAI “conglobata” nella Direzione Regionale, non solo non era necessaria ma



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

sarebbe stata costosa e dannosa : **le ingenti risorse economiche per il suo funzionamento oltre agli stipendi del personale impiegato che avrebbe potuto essere meglio utilizzate per affrontare altre emergenze: il monitoraggio dei minori in strutture, il rilancio dell'affidamento dei minori attraverso una riflessione sulle criticità ma anche sulla valorizzazione delle positività di questo intervento; le emergenze determinate sul piano dell'accoglienza dai minori stranieri non accompagnati, un rafforzamento dei supporti per il sostegno delle adozioni difficili, dei minori con gravi disabilità o gravemente malati...**

Non è certamente una competenza obbligatoria della Regione quella di svolgere la funzione di Ente per realizzare adozioni internazionali e in questo momento di riduzione dei finanziamenti pubblici sarebbero necessarie scelte virtuose e non dispendiose...Perché stanziare ingenti finanziamenti per funzioni che possono essere svolte da altri senza oneri pubblici? La Regione è sicura che la Corte dei Conti non avrà niente da dire sulla destinazione di questi investimenti?

La Regione non ha considerato infine anche il **conflitto di interessi** (controllore-controllato) che si è venuto a creare **a seguito della nomina di un rappresentante della Regione Piemonte , designato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni quale componente della Commissione per le adozioni internazionali** che ha lo scopo di garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e **che ha anche funzioni di vigilanza sugli Enti autorizzati, quale continuerà ad essere la Regione Piemonte.**

Con i migliori saluti
Frida Tonizzo, Consigliere Anfaa
Torino, 10 luglio 2018

Allegato.ART. 12 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 2018, N. 7 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020”. (DISCIPLINA DEL SERVIZIO REGIONALE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE E DISPOSIZIONI ABROGATIVE IN MATERIA)

1. Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione.

2. Il direttore pro tempore dell'ARAI, nominato dalla Giunta regionale, predispone e trasmette alla Regione, entro il 31 luglio 2018, una relazione sulle procedure in essere, sui rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, sulla ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulle risorse strumentali e



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

finanziarie e sulle funzioni svolte dell'ARAI. Provvede, inoltre, agli adempimenti necessari per il proseguimento delle attività dell'ARAI in capo alla stessa e in via transitoria, svolge le attività residuali dell'Agenzia medesima fino alla chiusura della stessa fissata per il 31 dicembre 2018.

3. A seguito del ricevimento della relazione di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'assunzione in capo alla Regione delle funzioni svolte dall'ARAI, ad indicare le modalità del trasferimento del personale dipendente ed a tutti gli adempimenti necessari per l'assunzione graduale della gestione delle attività di natura tecnica, amministrativa e contabile al fine di garantire piena operatività della struttura fissandone la data di decorrenza. Definisce, inoltre, le modalità di reperimento e utilizzo di ulteriori specifiche competenze professionali necessarie per l'espletamento dei compiti assegnati alla struttura stessa.

4. Il personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARAI, con Contratto collettivo nazionale (CCNL) comparto Funzioni locali, assunto attraverso procedura di concorso pubblico, o acquisito tramite mobilità da altri enti, rientra nella dotazione organica della Regione secondo quanto previsto con il provvedimento di cui al comma 3. Gli importi iscritti nel bilancio di liquidazione dell'ARAI, a copertura delle spese per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia medesima, trovano copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2018-2020, al capitolo 169039, di cui alla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido).

5. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 39 ter, comma 1, lettera f) della legge 184/1983 ed alla legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), la Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo del sostegno alle famiglie, dell'affidamento familiare, dell'adozione nazionale e internazionale e della protezione dei minori nei paesi stranieri, al fine di consentire al minore in difficoltà la permanenza nella propria famiglia d'origine o l'accoglienza in altra famiglia.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2018 la spesa annuale di euro 750.000,00 e per gli anni 2019 e 2020 la spesa annuale di euro 600.000,00, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti).

7. La copertura finanziaria del personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARAI, rientrante nella dotazione organica della Regione Piemonte dal 1° gennaio 2019, viene assicurata mediante riduzione degli stanziamenti di competenza di euro 465.000,00 per gli anni 2019 e 2020, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti) ed iscrizione dei medesimi importi per ciascun esercizio nella missione 12, programma 12.08 (Cooperazione e associazionismo) del medesimo bilancio.

8. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle spese correlate allo svolgimento delle attività delle adozioni internazionali, stimati in euro 135.000,00 per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con contestuale riduzione degli stanziamenti di competenza nell'ambito della medesima missione 12, programma 12.01. Si provvede, altresì, all'istituzione di capitoli di entrata per attività correlate e per trasferimenti di fondi da altri enti, nonché per consentire la partecipazione alla spesa delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico al servizio regionale.

9. Con successivi provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, si provvede ad effettuare le variazioni al bilancio previste dai commi 7 e 8. 10. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 (Istituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori e sostegno di iniziative per la tutela dei minori); b) legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 (Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali) a far data dal 1° gennaio 2019.